

*Pelillo & Pelillo*  
*Avvocati Associati*  
*Teramo*

Viale Cavour n. 52 Tel 0861/246015 - fax 0861 / 247579

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA**

**Per**

**La Sig.ra Eleonora Bosi**

**Contro**

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Sig. Ministro p.t.;
- **CINECA**, Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentate p.t.

## INDICE DEGLI ATTI

1. Originale ricorso, con procura a margine, notificato in data 11.07.2014;
2. Graduatoria di merito pubblicata sul sito del MIUR in data 12 maggio 2014 (codice identificativo prova 55MP40574);
3. Estratto pagina personale sul sito del MIUR della Sig.ra Eleonora Bosi, attestante comunicazione di mancata collocazione;
4. Decreto Ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014;
5. Stralcio del documento pubblicato sul sito del M.I.U.R. ad oggetto "I quesiti e le risposte: sono disponibili on line i quesiti e le risposte della prova. **Note:** Per semplicità di consultazione tutte le domande hanno come risposta esatta quella indicata dalla lettera A." con l'indicazione errata della risposta al quesito n. 27;
6. Copia ricevuta della domanda di iscrizione al testi di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria;
7. Estratti testate giornalistiche:
  - a. Articolo Corriere del Mezzogiorno del 17 giugno 2014;
  - b. Articolo Uninews24 del 16 giugno 2014;
  - c. Articolo Palermo Today del 16 giugno 2014;

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**Ricorre**

**Eleonora Bosi** (C.F.:BSO LNR 94T63 L103R), residente in Teramo, Via Fonte Baiano n. 56/B, elettivamente domiciliata in 00195 - Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell'Avv. Massimo Letizia, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Sandro Pelillo (C.F.: PLL SDR 41E25 L103I) ed Angelo Raffaele Pelillo (C.F.: PLL NLR 70L11 L103O), giusta procura a margine del presente atto, i quali autorizzano l'invio di comunicazioni a mezzo telefax all'utenza 0861/247579 ed e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata *angeloraffaele.pelillo@pec-avvocatiteramo.it* e *sandro.pelillo@pec-avvocatiteramo.it*

**Contro**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Sig. Ministro *pt.*;
- **CINECA**, Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante *pt.*, con sede in Via Magnanelli n. 6/3, 40033 - Casalecchio di Reno;

**per l'annullamento**

**previa adozione di misure cautelari**

della graduatoria di merito, pubblicata sotto la data del 12 maggio u.s. sul sito del MIUR, relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2014-2015, limitatamente al punteggio (31,30), perché

lo sottoscritta Sig.ra Eleonora Bosi, delego a rappresentarmi e difendere nel presente giudizio promosso dinanzi l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, congiuntamente e disgiuntamente, gli Avv.ti Prof. Sandro Pelillo ed Angelo Raffaele Pelillo, conferendogli le più ampie facoltà di legge (ivi comprese quelle di presentare ricorso per motivi aggiunti, memorie, documenti, sollevare eccezioni, accettare rinuncia, farsi sostituire in udienza, transigere, riassumere, etc...), con facoltà di ricevere, per i nominati difensori, notifiche a mezzo telefax, all'utenza 0861/247579 (email: *sandro.pelillo@pec-avvocatiteramo.it*; *angeloraffaele.pelillo@pec-avvocatiteramo.it*), nel rispetto delle leggi vigenti. Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzo a trattare, comunicare e diffondere i relativi dati per le finalità di cui al mandato conferito, con ampia discrezione tecnica. Eleggo con gli stessi domicilio in Roma, Via Monte Santo, n. 68, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Letizia. Teramo, 7 luglio 2014.

*Eleonora Bosi*  
È autentica  
*[Firma]*  
*[Firma]*

non comprensivo della valutazione della risposta data al quesito n. 27, nonché, in *parte qua*, del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2014, n. 85, limitatamente ai criteri di valutazione ed alle modalità relative sub. art. 2, e ogni altro atto inerente e consequenziale e, quindi, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante ammissione in soprannumero, previo accertamento del diritto della ricorrente a ricevere punti 1,50, per la valutazione della risposta al quiz n. 27.

\*\*\*\*\*

#### **FATTO**

L'istante ha partecipato (codice iscrizione: M55ME14973099311) alla prova unica nazionale di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi dentaria, indetta dal MIUR per l'a.a. 2014/2015, aspirando all'iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Le prove sono state espletate presso l'Università de L'Aquila, indicata come prima sede preferenziale.

A far tempo dal 12 maggio 2014 è stata pubblicata la graduatoria definitiva e di merito. La ricorrente non risulta ricompresa tra gli utilmente graduati, per essersi vista assegnare il punteggio complessivo di 31,30.

Ha potuto verificare che, riguardo al quesito n. 27, le sono stati assegnati zero punti.

E' da precisare che per ogni quiz il punteggio attribuibile è pari a 1,50.

La formulazione del quiz e la relativa rubrica, così come pubblicati, non hanno avuto coerente seguito nella valutazione delle risposte fornite dalla

candidata Bosi, in quanto il punteggio attribuitole (0) è pertinente alla rinuncia a risposta a fronte di un quiz correttamente compilato o, comunque, includente elementi che richiedevano una risposta esplicita.

Riguardo al richiamato quiz n. 27, è intervenuto uno dei cinque scienziati menzionati, nella persona del Prof. Capecchi, indicato dal Ministero come elemento costituente abbinamento errato, a smentire detta linea, avendo affermato che risultava corretto quanto indicato nel testo, cioè “*alla chimica*”, sicché non doveva essere sbarrata la voce A, a detto nominativo corrispondente, come errata.

L'interpretazione autentica del protagonista, come sopra indicato, induce a proporre il presente ricorso – che, per quanto possa occorrere, viene notificata ad uno dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria, avuto riguardo al *petitum* sotteso all'ammissione in soprannumero - per i seguenti motivi di

### **Diritto**

***1. Illegittimità intrinseca e derivata della valutazione dell'elaborato della ricorrente relativamente al quesito n. 27. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in tema di correttezza dell'azione amministrativa ed in materia concorsuale del favor verso interpretazione più aderente alla volontà espressa dal candidato. Carenza assoluta di motivazione.***

Il caso in discussione si incentra sul quesito n. 27 e sulla relativa valutazione, essendo stati attribuiti zero punti alla ricorrente.

Non sembra azzardato poter ritenere che siffatta valutazione, intrinsecamente e in derivazione da vizi propri del bando sul punto, sia errata, in quanto sarebbe risultato più aderente, rispetto al confronto con la identità dei singoli scienziati individuati, riconoscere che il quesito era sotteso ad una risposta, in toto e non riguardo ad un solo scienziato, negativa, facilmente surrogabile con l'assenza di segni particolari, in quanto, alla luce degli elementi disponibili (confermati, peraltro da uno dei protagonisti), nessuno degli scienziati era stato non correttamente abbinato all'area scientifica indicata.

Nello specifico, il quesito n. 27 è del seguente, preciso tenore: *"Quale tra i seguenti abbinamenti scienziati - campo scientifico non è corretto? A) Mario Capecchi- chimica; B) Enrico Fermi- fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi- astronomia; D) Rita Levi- Montalcini- neurologia; E) Camillo Golgi- istologia"*.

L'organismo preposto alla correzione, con la conferma successiva del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica, ha interpretato, in sede di valutazione, la formulazione del quiz secondo le indicazioni fornite nel bando, sì da sostenere che, nel caso di specie, dovesse essere necessariamente ricompreso il nominativo di uno scienziato abbinato erroneamente: per l'esattezza, tale accostamento (improprio, quanto a risultato prescelto) è stato attribuito al Professor Mario Capecchi, come evidenziato in fatto.

Detto risultato, si ha ragione di sostenere, non sembra essere coerente, sì da potersi dubitare della legittimità del criterio nella formulazione del quesito, nonché della valutazione (omessa) che avrebbe dovuto essere positiva.

Invero, ragionando in termini più distesi, viene dato di interrogarsi sulla assenza di elementi di certezza che possano consentire di sostenere la correttezza, *in primis*, della formulazione dei ripetuti criteri affidati al bando sub art. 2 ed, in ogni caso, per derivazione ed intrinsecamente, se la correzione, *rectius*, valutazione, dell'elaborato presentato dalla odierna ricorrente potesse richiedere un diverso apprezzamento, rispetto a quello, totalmente negativo, effettuato.

Ciò, a motivo della constatazione che la scelta operata dalla Amministrazione di ritenere che, nel caso di specie, fosse errato l'abbinamento *sub voce A)*, è stato smentito dallo stesso scienziato ivi indicato, per aver fornito, a mò di interpretazione autentica, la contestazione alla negatività ministeriale, avendo affermato, come da recenti notizie di stampa, la sua appartenenza all'area scientifica indicata come errata, cioè la chimica.

In particolare, da organi di stampa nazionale, si è appreso che, a precisa domanda, lo stesso abbia dichiarato di considerarsi un chimico, un biologo, un molecolare, in quanto si occupa di dette aree scientifiche, unitamente alla biofisica (cfr. estratto dal Corriere del Mezzogiorno abbinato al Corriere della Sera del 17 giugno 2014).

Alla luce di siffatta precisazione, non può escludersi, conseguentemente, l'erroneità della valutazione in sé considerata, dal momento che, anche a voler ritenere la formulazione del quiz corretta, secondo il tenore letterale delle indicazioni fornite nel bando sub. art. 2, non avrebbe potuto escludersi la volontà dell'Amministrazione di inserire tra i quiz un quesito che non contenesse una risposta errata, ancorché in presenza di domanda

che la prevedesse, se a smentirla, per la parte ritenuta tale dal Ministero, sia stato lo stesso protagonista.

In buona sostanza, sempre in punto alla valutazione intrinseca dell'elaborato *in parte qua*, non ci si può non interrogare sulla assenza di elementi idonei a poter riconoscere nel Prof. Capecchi un abbinamento errato, se è lo stesso ad affermare il contrario.

Del resto, principi di logica e di ragionevolezza, che costituiscono una delle componenti del corretto agire amministrativo, non possono consentire di ritenere immune da vizi l'operato dell'Amministrazione, in quanto affermare abbinamenti di campo scientifico come errati, con riguardo ad un determinato protagonista, deve significare per essere corretto, essere in presenza di un'area completamente estranea al soggetto individuato.

Né, del resto, è desumibile, dal tenore del testo, il riferimento ad un'eventuale area prevalente. Sicché, se il protagonista opera anche in ambito chimico, (rispetto al quale, peraltro è in possesso di specifico titolo di studio) oltre ad altri campi scientifici, perché escludere come risposta errata la mancata individuazione del quesito sub A) come espressione non corretta dell'abbinamento proposto, quando gli altri lo erano?

Nel momento in cui, sia consentito insistere, gli scienziati rubricati nelle successive voci da B) a E) risultano collegati a campi scientifici corretti, non avrebbe dovuto pretendersi forzato riconoscimento di erroneità presunta nell'abbinamento sub A) se lo scienziato opera anche in quella stessa area scientifica.

Detto presupposto di fatto, conseguentemente, non poteva non indurre la candidata a non esprimere alcuna manifestazione a fini di risposta, sì da



potersi in ciò riconoscere la sussistenza di presupposti abilitanti all'attribuzione di punti 1,50, non necessitando alcunché di esplicito, in quanto tutti gli scienziati erano stati correttamente abbinati ai campi individuati nel quesito.

\*\*\*\*\*

A non diverse conclusioni, invero, si ha ragione potersi pervenire ove si ritenga di collocare l'attività valutativa in subalternità e conformazione al bando.

A tale riguardo, non può non cogliersi una illegittimità per derivazione dal deficit che affligge la *lex specialis in parte qua*.

Viene indicato, come di seguito dedotto con censura riservata al bando sub art. 2, l'indicazione di quesiti contenenti una risposta errata.

Riguardo al caso di specie, vale considerare la non applicabilità del criterio rispetto al quesito sub. 27, se l'area di riferimento conteneva indicazioni corrette in ciascun elemento fornito ed anche attraverso detto percorso.

Non sembra azzardato poter affermare che la mancata risposta fornita al quesito avrebbe dovuto essere apprezzata come esatta con attribuzione del punteggio corrispondente pari a 1,50, sì da elevarne la collocazione in graduatoria tra coloro che hanno ricevuto punti 32,80, come tali considerati aventi titolo all'ammissione ai corsi di laurea per l'anno accademico 2014-2015.

\*\*\*\*\*

*2. Illegittimità del bando sub. art.2. Eccesso di potere per incompletezza, contraddittorietà, discontinuità tra previsione ed applicazione. Carenza di presupposti per l'attribuzione di ruolo disciplinante tutti i quesiti così*

*come proposti. Violazione dei principi generale in punto alla certezza dell'azione amministrativa. Carenza, quantomeno insufficienza di motivazione esplicativa. Violazione dei principi costituzionali di diritto allo studio e di accesso all'università. Violazione dei principi regolatori di interpretazione degli atti amministrativi e del favor verso i destinatari.*

Ferma la dubbiezza del numero chiuso e fermo altresì dover riconoscere essersi in presenza di disposizione incompleta, se non ambigua, per non aver affrontato puntualmente specificazioni diversificatrici, come sarebbe stato lecito attendersi per il caso di specie, in subordine alle censure formulate con il motivo che precede, viene dato di interrogarsi se nella *lex specialis* risieda, *in parte qua*, elemento induttivo all'errore di valutazione in quanto il quesito in discussione non contiene una risposta errata da individuare, non potendosi dubitare dell'attendibilità del chiarimento fornito direttamente dallo stesso scienziato chiamato in causa.

Ora, nel momento in cui la formulazione di uno dei quesiti non contempla una risposta errata, non sembra azzardato poter sostenere che la amministrazione abbia dettato una regola comportamentale incompleta o in ogni caso così come predisposta, inidonea a determinare un risultato non apprezzabile, se attraverso il silenzio, cioè l'assenza di compilazione puntuale con lo sbarramento della casella A) secondo l'interpretazione offerta dall'organo di valutazione, ne consegue che in concreto l'art. 2 avrebbe dovuto essere completato, a voler pervenire ad un'analisi più ampia, con la specificazione di una eventuale presenza differenziata di quesiti non in linea con una indicazione generalizzata, quale è quella in discussione, in quanto implicante risposta finalizzata a far riconoscere al

candidato la correttezza degli abbinamenti, così come proposti, e non anche ad attribuire l'onere di individuare la presenza di un accostamento ritenuto errato, ma che errato non è, nella specie, se si è in presenza della confortante analisi fornita, sia consentito ripetere, dal protagonista del caso in discussione.

#### **Risarcimento del danno.**

E' del tutto evidente il pregiudizio provocato alla candidata dall'attribuzione di un punteggio non contemplante quello pertinente alla risposta al quesito sub. 27, che, attesa la corrispondenza tra la formulazione (abbinamenti corretti) e risposta priva di indicazioni finalizzate ad evidenziarne il disconoscimento, stante il corretto abbinamento, coi come prescritto per tutti, indipendentemente se in via esclusiva o prevalente o contestuale ad altre aree, come per il prof. Capecchi, avrebbe meritato l'attribuzione di 1,50 punti, accreditandola, conseguentemente, all'ammissione al prossimo corso di laurea per l'a.a. 2014-2015, in base al totale dei punti conseguiti (32,80).

Ciò comporta, alla luce delle ragioni di diritto che precedono, la eliminazione degli atti ostativi, con la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e precisamente con l'ammissione, anche in sovrannumero, in questione, previa attribuzione del punto 1,50 in corrispondenza al quesito più volte in discussione.

#### **P.Q.S.**

Si chiede e si conclude "Piacca all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nei limiti indicati, segnatamente per l'errata

valutazione del quesito sub. 27, nonché condannare l'Amministrazione procedente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'attribuzione di punti 1, 50, si da conseguire il totale di punti 32,80, abilitante all'ammissione in soprannumero.

Piaccia, altresì, accogliere l'istanza cautelare.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Teramo, 09 luglio 2014.

  
Angelo Raffaele Pelillo

  
Sandro Pelillo

#### **Istanza cautelare.**

Le ragioni di diritto che precedono incoraggiano ad invocare l'intermediazione del Giudice della cautela, stante l'evidenza del pregiudizio che deriva dall'attuale collocazione in graduatoria, avuto riguardo alla decorrenza del calendario delle lezioni per l'imminente a.a. 2014/2015, si dà poter consentire rimedio ad un danno ingiusto con l'ammissione in sovrannumero nell'immediato, al fine di riequilibrare il bilanciamento degli interessi in contrapposizione, risultando ingiustificatamente sacrificato quello del privato in assenza di una chiara, preminente ragione di pubblico interesse e senza turbativa dei principi regolatori della par condicio, non venendosi a violare in forma discriminante l'applicazione di un disposizione concorsuale ma venendosi a pervenire all'applicazione corretta della ratio e del sistema delle finalità selettive.

Teramo, 09 luglio 2014.

  
Angelo Raffaele Pelillo

  
Sandro Pelillo

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, con contributo di € 650,00.

Si produce documentazione come da indice del fascicolo.